ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Articolo 63 comma 6 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

(Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 della Giunta dell'Unione dell'Alta Anaunia

OGGETTO: VARIAZIONE DI TIPO TECNICO ALLO STANZIAMENTO DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2020 E CONSEGUENTEMENTE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021 – 2023 A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di ottobre alle ore 17:50 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuta presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno- Presidente		
BATTISTI Marco	Sindaco di Ronzone		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo GIUS. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Presidente e il Segretario comunale, presenti nella sede comunale e collegati in videoconferenza, attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della giunta comunale approvate con Decreto Sindacale e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 45 del 07.10.2021

OGGETTO: VARIAZIONE DI TIPO TECNICO ALLO STANZIAMENTO DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31.12.2020 E CONSEGUENTEMENTE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la quale dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Dato atto che con deliberazione n. 01 del 14.04.2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12 del 26.04.2021 con cui è stato approvato l'atto di indirizzo per gli esercizi 2021 – 2023.

Dato atto che nel bilancio di previsione sono indicati i residui presunti alla data del 31 dicembre 2020 al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente, importo che è stato comunicato al Tesoriere dell'Unione e che è stato definito con l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2020, con deliberazione consiliare n. 06 del 28.07.2021.

Rilevato che le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 per esigibilità, approvate con propria delibera n. 24 del 7 giugno 2021, ha determinato la variazione dell'importo delle somme rimaste a residuo, determinate in via presuntiva in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2021 - 2023 e conseguentemente varia anche lo stanziamento di cassa.

Rilevato che le norme del TUEL e del D. Lgs. 118/2011 si limitano a prevedere la variazione dei residui derivante dall'approvazione del rendiconto, consistente nella "sostituzione" dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto.

Dato atto che tale "aggiornamento contabile" non è definita una variazione di bilancio e pertanto rientra fra le competenze della Giunta, che è anche l'organo competente per effettuare le conseguenti variazioni di cassa.

Richiamato infatti il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.

Attesa la necessità di provvedere alla modifica degli stanziamenti relativi ai residui presunti a fine 2020 e dei correlati stanziamenti di cassa, quali risultanti dall'allegato prospetto di variazione.

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2

Visti:

11011
□ il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
□ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
🗆 il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2.
□ 1'art. 49 della L.P 18/2015

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.

Visto lo Statuto vigente.

Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente

DELIBERA

- 1. **Di prendere atto,** per i motivi indicati in premessa, della variazione dei residui attivi e passivi presunti indicati in bilancio di previsione 2021 2023, quale risultante dall'allegato prospetto di variazione che risulta essere parte integrante del presente provvedimento e nel quale sono elencati le tipologie e i programmi movimentati per quanto concerne l'ammontare dei residui presunti al 31.12.2020.
- 2. **Di approvare** conseguentemente la variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2021 2023, quale risultante dall'allegato prospetto di variazione che risulta essere parte integrante del presente provvedimento.
- 3. **Di dare atto** che permangono di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.
- 4. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

- 5. **Di dare evidenza** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - → opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.
 183 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
 03.05.2018 n. 2;
 - ➤ ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.